

Codice  
identificativo: 1719

Data ricezione: 10/01/2023

Argomento: **Appalti PNRR e PNC**

Oggetto: **Art. 47 d.l. 77/2021 - deroghe**

Quesito: Considerato che l'art. 47 c. 4 prevede testualmente "Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali (...)", la lettura sistematica della norma porta ad escludere da tale fattispecie le forme di affidamento diretto (ex art. 36. D.lgs. n. 50/2016, ovvero ex art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021). Nel passaggio normativo richiamato le accezioni di "bandi", "avvisi" e "inviti", fanno riferimento a gare vere e proprie, laddove l'affidamento diretto non rappresenta una gara. Si chiede conferma della corretta interpretazione.

Risposta: Le previsioni di cui all'art. 47 del DL 77/2021 trovano applicazione a tutti gli appalti finanziati con le risorse PNRR e PNC a prescindere dalla procedura di affidamento e dal loro valore. Si segnalano tuttavia le deroghe introdotte dallo stesso legislatore al comma 7 dell'articolo 47 del D.L. n. 77/2021 cit., secondo cui "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche." Si vedano le Linee Guida adottate con Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità.